

Convegno e Incontro di coordinamento con i Garanti territoriali, organizzati dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale a Palazzo Valentini, Aula consiliare "Giorgio Fregosi", Roma

LA FUNZIONE DEI GARANTI IN UN MOMENTO DI RIDEFINIZIONE DEL PROGRAMMA SULL'ESECUZIONE DELLA PENA.

14 dicembre 2018

Lavorare in reti.

Alessandro Albano

Responsabile Relazioni nazionali, internazionali e Studi del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Nel 2003 **Pierre Musso**, filosofo e scienziato della comunicazione e dell'informazione, introduceva la sua *Ideologia delle reti* con un *incipit* piuttosto *tranchant*: «Una nuova divinità si è insediata nell'Olimpo delle nostre rappresentazioni, una divinità tecnica, o ipertecnica, di cui Internet è soltanto una delle manifestazioni più appariscenti: la Rete». Il concetto di rete, nell'epoca contemporanea è divenuto pervasivo ed il suo «culto» – qui il riferimento è proprio alla rete per antonomasia cioè il *Web* – «incanta il quotidiano, reintroduce la trascendenza e fonda una nuova interpretazione del mondo contemporaneo».

Ma la diffusione della figura della rete ha una storia più antica di quel che si sospetta. Prima della rete viene l'albero, la cui immagine simboleggiava per gli Illuministi un «ordine gerarchico» potremmo dire «verticale», che richiamava il «passaggio lineare dalla terra al cielo, dalla contingenza del presente al futuro promesso». La rivoluzione industriale porta al concepimento e alla realizzazione di «reti tecniche artificiali», le ferrovie, il telegrafo, l'elettricità quindi reti di trasporto e di comunicazione che si moltiplicano e si intrecciano, fino al XX secolo quando un progressivo acceleramento nello sviluppo delle reti telecomunicative e informatiche porta alla *Internet*. **La rete allora prende il posto dell'albero**, sostituendo all'ordine verticale, gerarchico e naturale, una sintassi «orizzontale, multirazionale e artificiale»¹.

Ma qui comincia anche **la storia di una pervasività infestante**: il concetto si diffonde a macchia d'olio inflazionandosi, tanto da indurre qualcuno a voler eliminare un concetto così traboccante di significati e incline all'aggravamento. Ma come sappiamo da un altro grande intellettuale francese, Edgar Morin, la **complessità** è un ricco e fecondo campo d'indagine che lancia sfide (uno dei suoi testi più noti è intitolato proprio *La défi de la complexité* cioè "la sfida della complessità") e pone interrogativi. E, come spiega Morin, ha un suo metodo: «che ci richiede di pensare senza mai chiudere i concetti, di spezzare le sfere chiuse, di ristabilire le articolazioni fra ciò che è disgiunto, di sforzarci di comprendere la multidimensionalità, di pensare con la singolarità, con la località, con la temporalità, di non dimenticare mai le totalità integratrici. È la

¹ P. MUSSO, *L'ideologia delle reti*, Apogeo, Milano, 2007.

tensione verso il sapere totale, e nello stesso tempo la coscienza antagonista del fatto che, come ha detto Adorno, “la totalità è la non verità” ... e la complessità sta proprio in questo: nella congiunzione di concetti che si combattono reciprocamente»².

Ecco perché non solo **la metafora della rete non va abbandonata ma va usata con consapevolezza e semmai approfondita. Ricostruendo in primo luogo il ricco contesto entro cui si è sviluppata.**

Partiamo dalla fisica e lasciamoci guidare dalla mano esperta di Fritjof Capra, fisico viennese e storico della scienza. A inizio secolo la scoperta dell'atomo e delle particelle subatomiche portò lentamente e dolorosamente gli studiosi a quello che Thomas Kuhn avrebbe descritto icasticamente come un «**mutamento di paradigma**». Si passa gradualmente dalla *Weltanschauung* meccanicista di Cartesio e Newton a una «**visione olistica ed ecologica**». Tale passaggio nevralgico che ha coinvolto la scienza ai tempi dello sviluppo della teoria dei quanti, oggi si riflette su vasta scala nel più ampio contesto sociale. Idee e valori piuttosto radicati nella società occidentale sono ormai definitivamente in discussione e bisognosi di rettifica: tra questi «la visione dell'universo come sistema meccanico composto da mattoni elementari, la visione del corpo umano come macchina, la visione della vita sociale come lotta di competizione per l'esistenza, la fiducia in un progresso materiale illimitato da raggiungere attraverso la crescita economica e tecnologica ... la credenza secondo cui una società nella quale la donna è ovunque sottomessa all'uomo segue una legge fondamentale della Natura».

Ma in cosa consiste questo cambiamento di paradigma? Cosa vuol dire **concezione «olistica»**? Si tratta di una visione del mondo inteso «come un insieme integrato» e non come «una serie di parti separate». E qui Capra si spinge oltre, verso un approccio affascinante e denso di conseguenze, ispirato alla scuola filosofica della cosiddetta «ecologia profonda»: la «**visione ecologica**» che «riconosce la fondamentale interdipendenza di tutti i fenomeni e il fatto che, come esseri individuali e sociali, noi tutti incidiamo sui processi ciclici della Natura» in definitiva dipendendo da essi. L'ecologia profonda «non vede il mondo come una serie di oggetti separati, ma come una **rete di fenomeni** che sono fundamentalmente **interconnessi e interdipendenti**», riconoscendo «il valore intrinseco di tutti gli esseri viventi» e considerando «gli esseri umani semplicemente come un filo particolare nella trama della vita».

Sarebbe impossibile, e forse nemmeno utile, condensare in poche battute la storia del pensiero di millenni, dalla dicotomia tra sostanza (quindi materia e quantità) e forma (cioè principalmente i concetti di schema e qualità), ai Pitagorici, alla filosofia aristotelica, alla teologia cristiana, al «mondo come macchina perfetta governata da leggi matematiche esatte» di Galileo e Cartesio, alla meccanica di Isacco Newton, al Romanticismo, al meccanicismo “di ritorno” nell'Ottocento, al Vitalismo, fino all'Organicismo cioè la biologia organismica. Quindi non lo faremo. Ma riprendendo il filo dei pensieri dall'Organicismo, non è inutile evidenziare che fu **un biochimico nato nel Massachusetts** nel 1878, Lawrence Henderson, **il primo a usare il vocabolo «sistema» riferendosi tanto agli «organismi viventi» quanto ai «sistemi sociali».**

È da quel momento che il termine «**sistema**» comincia a significare «un tutto integrato le cui proprietà essenziali derivano dalle relazioni fra le sue parti» e il sintagma «**pensiero sistemico**»

² E. MORIN, *La sfida della complessità*, Feltrinelli, Milano, 1994.

inizia a indicare la «comprensione di un fenomeno nel contesto di un insieme più ampio». Secondo un altro scienziato viennese, Heinz von Foerster, in buona sostanza, «Capire le cose in maniera sistemica significa letteralmente porle in un contesto» e «stabilire la natura delle loro relazioni». Al contrario del metodo analitico cartesiano che si concentra sulle parti, l'**approccio sistemico** parte dalla premessa per cui «le proprietà delle parti possono essere comprese solo studiando l'organizzazione del tutto», che è più della somma delle singoli parti, interdipendenti e interconnesse³.

Neanche le **scienze giuridiche** sono rimaste indifferenti a questo **cambio di paradigma**.

Da una parte l'accresciuta complessità delle fonti del diritto culminata in un **sistema di tutela multilivello** che con la sua complessità stratificata talvolta procura una vertigine al giurista formatosi sulla gerarchia delle fonti tradizionale.

D'altra parte, anche la **giurisprudenza, in particolare quella della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo**, negli ultimi anni ha dato segno di aver affinato una sensibilità coerente con l'approccio sistemico. Prendiamo il caso dell'art. 3 della Convenzione cioè la norma di cui i meccanismi preventivi del genere CPT (il Comitato di prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa) o Garante nazionale (come NPM cioè come *National preventive mechanism* ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura, in acronimo OPCAT) sono il presidio: la Corte, in generale, nel valutare se una tal situazione sia suscettibile nelle fattispecie di tortura o di trattamento inumano o degradante ha sempre adottato criteri prevalentemente relazionali, dipendendo la violazione dall'intensità e dalla durata della sofferenza inferta, dagli effetti fisici e psichici sulla vittima, dalla sua età, sesso e talvolta dal suo stato di salute quindi dal grado di vulnerabilità della vittima. In tempi più recenti in particolare nel caso del sovraffollamento carcerario come trattamento inumano e degradante, l'evoluzione giurisprudenziale strasburghese è andata oltre, chiarendo che gli indici meccanicistico-quantitativi (la famigerata soglia minima dei 3 mq) non sono in sé soddisfacenti, dovendosi guardare alla mancanza di spazio nelle celle solo come elemento importante che però concorre con altri alla violazione. E allora bisogna guardare alle condizioni materiali complessive, all'accesso alla luce naturale, alla possibilità di fare esercizio all'aria aperta, al livello di aerazione, alla temperatura della stanza, alla possibilità di usare la *toilette* in privato, alla conformità con i basilari requisiti sanitari e igienici, all'assistenza sanitaria ricevuta, alla durata della detenzione, alla qualità del tempo trascorso fuori dalla cella, privilegiando quello che la Corte chiama *overall assessment* cioè in sostanza una valutazione complessiva basata sulle relazioni tra le parti del sistema considerato. I giudici stessi sono arrivati a parlare esplicitamente di approccio «olistico» nella valutazione globale del sovraffollamento carcerario, cioè un'impostazione che non guarda solo gli spazi ma conduce un esame integrato di tutti gli aspetti rilevanti della detenzione perché occorre dare primaria evidenza alle interdipendenze funzionali tra le parti di cui è composto un sistema⁴.

In un discorso sistemico sulle cose giuridiche, non può non menzionarsi la recente emersione d'un pregevole **indirizzo ecologico del diritto** (ascrivibile alle sensibilità del giurista italiano Ugo Mattei e del già citato fisico austriaco Fritjof Capra), inteso come «ordine giuridico che non considera il diritto come sfera sociale a sé stante, indipendente dalla politica, dall'economia,

³ F. CAPRA, *La rete della vita. Perché l'altruismo è alla base dell'evoluzione*, Rizzoli, Milano, 2017.

⁴ A. ALBANO, *Prime osservazioni sulla sentenza 20 ottobre 2016 della Corte europea dei diritti dell'uomo in Muršić c. Croazia: un caso icastico*, in *Rass. penit. crim.*, 2015, 3.

dalla giustizia, dalla religione, dalle norme di comportamento socialmente accettabile, dalla moralità» e così via. Una visione che non riduce il diritto a discorso per iniziati, «preesistente e oggettivo, avulso dal comportamento che esso regola e si prefigge di determinare» ma come «processo di “*commoning*”, cioè un’azione collettiva di lungo termine in cui le comunità, che condividono una finalità e una cultura, istituzionalizzano la propria volontà collettiva di mantenimento dell’ordine e della stabilità nel perseguimento della riproduzione sociale». Quali sono quindi gli «elementi costitutivi» di questa ecologia del diritto? Sono i «beni comuni, in una rete aperta di relazioni». Quest’ordine eco-giuridico «parte dal riconoscimento che la distruzione della vita e il dominio della natura alla ricerca della crescita non garantiscono la sopravvivenza dell’uomo ... Occorre, invece, ricercare una qualità della vita economica volta a nutrire il nostro pianeta vivente, puntando su modelli relazionali complessi e generativi»⁵.

È così che progressivamente e in molteplici campi, **all’approccio deterministico o unilineare** (si chiama così perché fondato sull’idea semplicistica che una causa genera un problema risolubile individuando una soluzione con una ideale linea retta che passa per i tre punti della sequenza causa-problema-soluzione) **si sostituisce quello olistico, sistemico, ecologico** che richiede il linguaggio e la logica del **lavoro di rete**. Come dicevamo all’inizio, alla visione sistemica moderna non corrisponde più l’ordine gerarchico e lineare rappresentato dall’albero quanto invece la sintassi della rete.

Proviamo a calare le categorie teoriche nella materialità dell’applicazione, passando all’esame della realtà concreta del lavoro dei **Garanti**.

In chiave operativa, l’immagine a maglie con cui si raffigura la rete, può ben tradursi nella realizzazione di progetti tramite un lavoro condiviso e coordinato cui collaborino sistemi diversi. Quindi «fare rete» in termini concreti significa principalmente «sviluppare progetti» il che è possibile quando si riesce a costruire sulle «relazioni sostanziali» tra i soggetti che costituiscono la rete e, contemporaneamente, quando chi fa rete si riconosce «in uno scopo comune spontaneamente scelto che dia loro significato». Qui il concetto chiave che mi sento di sottolineare è proprio la spontaneità della scelta che dovrebbe conseguire alla condivisione dello scopo. Queste sono le condizioni che consentono il funzionamento delle «reti collaborative» che «generano sistemi sociali» i quali a loro volta fanno nascere «qualcosa di nuovo»⁶. Qui, nelle parole del **Garante nazionale** possiamo leggere una eco del noto concetto introdotto da Norbert Wiener di *feedback loop* o anello di retroazione in cui «l’effetto ritorna in maniera causale sulla causa che lo produce», concetto da cui Morin parte per sviluppare uno dei connotati della complessità e cioè il «principio dell’organizzazione ricorsiva»⁷.

Ecco allora che **il modello del lavorare in rete emerge in tutta la sua positiva pervasività e fecondità.**

Il Garante nazionale è un meccanismo di prevenzione della tortura e dei maltrattamenti, quindi principalmente un **congegno cooperativo**. Qui **la rete collaborativa è con le amministrazioni responsabili della privazione della libertà** con cui il Garante interagisce prima della **visita** (con l’accesso a applicativi, dati e documenti), durante la visita (con l’accesso a luoghi,

⁵ F. CAPRA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Aboca edizioni, Arezzo, 2017.

⁶ GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ, *Relazione al Parlamento*, Roma, 2018.

⁷ E. MORIN, *La sfida della complessità*, cit.

persone e ancora documenti), dopo la visita (prima con l'invio delle raccomandazioni e poi con il *follow-up*): questo è il cuore dell'attività del Garante, la sua *core activity* di controllo sul campo mirante a incidere sulle criticità del sistema visitato, non antagonisticamente ma cooperativamente. La **modalità** è quella **dialogica** (la sottolinea l'art. 22 OPCAT, secondo cui le Amministrazioni devono entrare in dialogo con l'NPM). Ma che significa dialogica? Lo spiega bene Morin: «Significa che due logiche, due "nature", due principi sono connessi in un'unità senza che con ciò la dualità si dissolva nell'unità»⁸.

Il lavoro di rete con le Amministrazioni non finisce qui. Continua nel reciproco scambio formativo: il Garante contribuisce **alla formazione sui diritti umani** della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dell'Amministrazione penitenziaria e minorile oltre che di altre «Agenzie di riferimento» rispetto alla propria azione di controllo e cioè la Magistratura, l'Avvocatura e i Medici. A livello di **promozione della cultura dei diritti umani** è poi incisiva la rete collaborativa avviata con l'Università e la Scuola. E il Garante, nell'altro verso, **partecipa alla formazione** di alcune di tali Agenzie. Pensiamo al Corso scorte internazionali della Polizia di Stato, dove, nell'ultima edizione hanno partecipato come osservatori del Garante nazionale due rappresentanti del Garante della Puglia. Una rete nella rete. Succederà anche rispetto al Protocollo appena firmato con l'Arma dei Carabinieri dove è contemplata la reciprocità delle docenze nell'ottica della costruzione comune di una cultura dei diritti umani e dove si specifica che il Garante nazionale potrà specificamente delegare per la formazione singoli Garanti⁹.

Sempre in ambito di reti formative, stavolta interne, lo stesso Garante nazionale interviene sulla formazione del proprio personale «per consolidare conoscenza e mettere a fattor comune l'esperienza acquisita» a vantaggio «di una maggiore consapevolezza riguardo al proprio ruolo nelle attività di monitoraggio e al rapporto da avviare con Amministrazioni e autorità interessate»¹⁰ in un *feedback loop* di notevole impatto.

In ottica di lavoro di rete è possibile guardare anche rispetto alle attività previste dall'art. 19 lett. c) di OPCAT e cioè, principalmente la **presentazione di proposte e osservazioni sui progetti di legge e sulla legislazione in vigore**. Qui il Garante dialoga con il Legislatore, sia per incidere sui futuribili della *law in books* (cioè la legge che riposa nei testi) ma anche a proposito delle possibili declinazioni della *law in action* (cioè la legge effettivamente applicata).

E l'anno in corso è stato abbastanza ricco da quest'ultimo punto di vista: si pensi solo ai decreti legislativi approvati il 2 ottobre di riforma dell'esecuzione penale (penso in particolare al n. 121, al n. 123 e al n. 124) e alla conversione in legge del cosiddetto "decreto sicurezza". In particolare l'*iter* largo dei decreti di riforma penitenziaria, cominciato con l'ampia consultazione degli Stati generali inquadrabile come esemplare e profondo lavoro di rete esteso dagli *stakeholder* tradizionali fino alle persone detenute, ha visto il Garante nazionale offrire contributi sostanziali in tutte i passaggi parlamentari¹¹. Seppellita la fase *de iure condendo* comincia quella importantissima dell'attuazione dei decreti. L'incontro di oggi serve proprio a consentire lo sviluppo di un approccio strategico comune e condiviso rispetto al come vigilare intelligentemente

⁸ E. MORIN, *La sfida della complessità*, cit.

⁹ www.garantenazionaleprivatiliberta.it.

¹⁰ GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ, *Relazione al Parlamento*, cit.

¹¹ www.garantenazionaleprivatiliberta.it.

sull'implementazione delle nuove norme, con un occhio particolare su quelle ove pendono le clausole del tipo «ove possibile», che entro una certa soglia sono ragionevoli (*ad impossibilia nemo tenetur*) ma oltre tale soglia possono trasformarsi in alibi per l'inazione.

Sul decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 qualcosa invece è mancato: l'ultima versione del testo della legge di conversione avrebbe dovuto indurre una nuova richiesta di parere da parte del Garante nazionale o quantomeno la sua convocazione per una nuova audizione da parte della Commissione competente della Camera dei Deputati, in continuità e analogia con la procedura adottata in Senato. Il Garante lo ha segnalato pubblicamente con uno *statement*, nella logica dei meccanismi preventivi¹².

Attraverso un'ottica di rete occorre guardare anche al **contesto internazionale di promozione e protezione dei diritti umani**.

In primo luogo il **progetto di costruzione di una rete formale di collaborazione fra omologhi, i *National preventive mechanism* dei diversi Stati** che hanno ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura.

Poi il **consolidamento della rete degli organismi di vigilanza indipendente ai vari livelli**: gli *NPM* devono considerarsi in rete insieme fra loro ma anche naturalmente con l'SPT (il Sottocomitato ONU per la prevenzione della tortura) e inoltre con il CPT del Consiglio d'Europa. In una cornice progettuale che vede sempre più coinvolta anche l'Unione europea, che con una risoluzione del suo Parlamento di ottobre 2017 (la risoluzione del Parlamento europeo 5 ottobre 2017 sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione (2015/2062(INI)) riconosce gli NPM e ne esorta l'adozione e il consolidamento nei 27 Stati.

La rete dei Meccanismi di controllo indipendente serve anche a verificare la corrispondenza dell'azione avviata a livello nazionale dall'NPM con quelle del livello regionale (in particolare CPT del Consiglio d'Europa) e del livello globale ONU (soprattutto SPT).

L'ulteriore incrocio col livello regionale dell'Unione europea, in via generale, è rappresentato, come è ben noto, dal mandato della direttiva 2008/115/CE per cui il Garante nazionale si trova ad essere il **Monitor dei rimpatri forzati**. Ed è sempre in tale ambito e per via di considerazioni sulla «valorizzazione del modello progettuale come implicante in sé uno specifico valore aggiunto volto all'evoluzione dell'organizzazione attraverso il confronto con altre Istituzioni nazionali e internazionali», che il Garante si è fatto parte attiva nel progetto di **Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati finanziato dalle misure di accompagnamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020 del Ministero dell'Interno**¹³.

È interessante notare come **la rete comprensiva dei Garanti territoriali dei diritti delle persone private della libertà meglio funzionante oggi in Italia sia proprio la cosiddetta rete FAMI**. È interessante perché si tratta di una funzione assegnata al solo Garante nazionale, il quale sulla base di accordi bilaterali di collaborazione stretti con alcuni Garanti regionali – estensibili anche ai Garanti sub-regionali –, ha in qualche modo coinvolto i Garanti territoriali nella sua

¹² www.garantenazionaleprivatiliberta.it

¹³ GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ, *Relazione al Parlamento*, cit.

funzione di *monitor* indipendente dei rimpatri forzati ai sensi della direttiva 16 dicembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea.

Volendo ricostruire brevemente la storia di tale rete di tutela dei diritti umani, possiamo dire che l'Unione europea con la cosiddetta "direttiva rimpatri" chiedeva agli Stati membri di costituire un sistema di monitoraggio efficace e quindi indipendente, delle operazioni di rimpatrio forzato dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Grazie all'attribuzione di tale funzione al Garante nazionale e grazie all'effettiva attività di monitoraggio condotta nel suo primo anno e mezzo di operatività, la procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia è stata archiviata nell'estate del 2017. Il Garante nazionale ha impostato il sistema di monitoraggio plasmando un modello che include la collaborazione dei Garanti territoriali. Agli organismi di garanzia sub-nazionali che hanno scelto di aderire alla rete FAMI viene garantita naturalmente una formazione tecnico-specialistica nonché la possibilità di partecipare a *workshop* e convegni organizzati dal Garante nazionale su temi riguardanti la materia dei rimpatri forzati. I Garanti, d'altra parte, entrando nella rete assumono obblighi di riservatezza e di condotta. Il Garante nazionale può incaricarli di monitorare l'intera operazione di rimpatrio o solo una singola fase, da quelle preliminari che in gergo si chiamano di pre-ritorno (sono quelle che avvengono normalmente di sera, di notte o di mattina presto presso i CPR) e di pre-partenza (presso lo scalo aeroportuale), fino al viaggio verso il Paese d'origine (che normalmente avviene per via aerea). Allo stato attuale i Garanti territoriali sono prevalentemente incaricati di monitorare le fasi preliminari dell'operazione.

Si tratta di una collaborazione preziosa per il Garante nazionale. Pensiamo infatti a un classico volo di rimpatrio per la Nigeria (è uno degli Stati con cui l'Italia ha stipulato accordi di riammissione): se alcuni dei rimpatriandi provengono da più CPR (sono i Centri di permanenza per i rimpatri, che hanno sostituito i Centri di identificazione e espulsione e che oggi sono sei situati a Roma, Torino, Bari, Brindisi, Potenza e Trapani) si immagina l'utilità di incaricare i Garanti territoriali del monitoraggio delle fasi di pre-ritorno mentre componenti dell'Ufficio del Garante nazionale controllano le fasi successive di pre-partenza, di imbarco e di volo. Tale sinergia (ricordiamo che nell'approccio di rete, l'accostarsi sinergico delle risorse disponibili sviluppa quello che Folgheraiter chiama un «surplus di efficacia» provocato dal loro stesso entrare in relazione¹⁴) consente di coprire tutte le fasi del rimpatrio e quindi, nel contempo, permette di ottenere un sistema di monitoraggio via via più efficace.

Il buon funzionamento della rete FAMI testimonia la possibilità di costruire altre proficue reti di protezione dei diritti umani con connotati simili, che coinvolgano il Garante nazionale e quelli territoriali.

Sulla stessa strada di buona prassi reticolare è avviabile l'ambito della privazione della libertà rispetto ai disabili e agli anziani. Già i notevoli passi avanti compiuti sono stati possibili grazie a un approccio di rete che ha coinvolto centri di ricerca universitari (L'Altro diritto-Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni di Firenze e il CeRC-Centre for Governmentality and Disability Studies *Robert Castel* di Napoli) tramite la stipula di un Protocollo triennale con il Garante nazionale e il cui risultato più visibile è quella Anagrafe delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali (*health and social care home*) per persone con

¹⁴ F. FOLGHERAITER, *Interventi di rete e comunità locali. La prospettiva relazionale nel lavoro sociale*, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, 1996.

disabilità, che non ancora completata (siamo alla fase di *beta testing*), sta realizzando una mappatura di tali strutture mai tentata prima. Piuttosto notevole se si pensa a quanto siano numerose e diffuse su tutto il territorio nazionale le *care home*. Tale capillarità unita a un'articolazione regionalizzata del sistema socio-sanitario, con quel che consegue in termini di differenti normative tra una regione e l'altra, suggeriscono l'utilità d'un approccio di rete che coinvolga i Garanti territoriali¹⁵.

Proviamo a concludere.

La prevenzione della tortura e dei maltrattamenti passa per il monitoraggio, complessivamente, di migliaia di luoghi e situazioni sparsi su un territorio piuttosto esteso. È chiaro che più le visite nei luoghi di privazione della libertà sono effettuate con regolarità e frequenza e più il meccanismo preventivo dei maltrattamenti può considerarsi ben funzionante e efficace. Ed è altrettanto chiaro l'importante contributo che da questo punto di vista possono svolgere i Garanti territoriali coordinando la loro azione con quella del Garante nazionale: principalmente una maggiore regolarità delle visite e la possibilità di *follow-up* più frequenti. Significherebbe il potenziamento di un sistema che già funziona piuttosto bene ma che potrebbe funzionare meglio. A patto però che una serie di condizioni siano rispettate e a patto di riuscire a metabolizzare correttamente l'autonomia locale di cui sono espressione i Garanti territoriali. E non è semplicissimo. Ma tornando all'iniziale elogio della complessità di Morin, forse ce lo aspettavamo e forse vale la pena provarci. La complessità, oltre ad essere «difficile» richiede il «capire come l'organizzazione non si risolva in pochi principi d'ordine» avendo bisogno di un «pensiero complesso estremamente elaborato». E «un pensiero organizzazionale che non comprenda ... la relazione ologrammatica fra le parti e il tutto, che non comprenda il principio di ricorsività» è un pensiero «condannato ai luoghi comuni, alla banalità e quindi all'errore»¹⁶. Per intraprendere questa via quale migliore argomentazione si potrebbe trovare?

¹⁵ GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ, *Relazione al Parlamento*, cit.

¹⁶ E. MORIN, *La sfida della complessità*, cit.